

REGOLAMENTO (CEE) N. 958/93 DEL CONSIGLIO

del 5 aprile 1993

che istituisce una procedura comunitaria per la gestione delle restrizioni quantitative all'importazione e il controllo sui prodotti tessili e di abbigliamento originari di alcuni paesi terzi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità ha negoziato con un certo numero di paesi fornitori accordi sul commercio dei prodotti tessili in base al protocollo relativo alla proroga dell'accordo multifibre; che nei confronti di alcuni paesi terzi, nell'ambito degli accordi di associazione e di altri regimi preferenziali, si applicano altri protocolli, accordi o regimi specifici d'importazione;

considerando che detti accordi, protocolli e regimi stabiliscono, tra l'altro, che le esportazioni dai paesi fornitori di prodotti tessili classificati nella sezione XI della nomenclatura combinata siano soggette a limiti quantitativi fissati a livello comunitario oppure a procedure di controllo;

considerando che una caratteristica essenziale di detti accordi, protocolli e regimi è l'istituzione di un sistema di duplice controllo per verificare l'applicazione dei limiti quantitativi stabiliti;

considerando che l'articolo 8A del trattato prevede la creazione di un mercato interno, comprendente uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci; che per questo motivo e per tener conto dei principi stabiliti dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, detti accordi, protocolli e regimi non prevedono più la ripartizione dei limiti quantitativi comunitari in contingenti nazionali;

considerando che per applicare i limiti quantitativi comunitari e le procedure di controllo conformemente agli accordi, ai protocolli e ai regimi negoziati con i paesi fornitori è necessario stabilire una speciale procedura di gestione;

considerando che è opportuno che il sistema di gestione comune sia per quanto possibile decentrato e che pertanto

le autorizzazioni d'importazione siano rilasciate, come in passato, dalle autorità degli Stati membri secondo il sistema di duplice controllo definito negli accordi, nei protocolli e nei regimi suddetti;

considerando tuttavia che, in mancanza di una ripartizione dei limiti quantitativi comunitari in contingenti nazionali, occorre accertare che al momento del rilascio delle autorizzazioni d'importazione da parte delle autorità competenti non siano superati i limiti quantitativi fissati negli accordi, nei protocolli e nei regimi;

considerando che a tal fine le autorità competenti degli Stati membri, prima di rilasciare le autorizzazioni d'importazione, devono ottenere dalla Commissione la conferma del fatto che i quantitativi per i quali l'importatore ha presentato la domanda di autorizzazione siano ancora disponibili all'interno dei limiti quantitativi comunitari globali;

considerando che la Commissione dovrebbe rispondere alle domande degli Stati membri e, per quanto possibile, assegnare l'intero quantitativo richiesto;

considerando che le domande notificate alla Commissione dalle autorità competenti sono considerate valide se in esse sono indicati il paese terzo fornitore, la categoria dei prodotti tessili in questione, il quantitativo da importare, il numero del titolo d'esportazione e lo Stato membro in cui è previsto lo sdoganamento;

considerando che in attesa dell'installazione e del normale funzionamento del sistema centrale informatizzato è necessario stabilire che, per un periodo di tempo limitato, gli Stati membri non possano rilasciare autorizzazioni d'importazione superiori a un determinato limite massimo dei limiti d'importazione comunitari globali; che detto limite massimo deve essere fissato in percentuale del contingente comunitario costante per ogni categoria di prodotto e per ogni paese terzo interessato;

considerando che, ai fini dell'efficace gestione dei limiti quantitativi comunitari e per determinare l'entità totale delle importazioni soggette alle procedure di controllo durante questa fase transitoria, le autorità competenti degli Stati membri devono presentare a scadenze regolari informazioni statistiche sulle autorizzazioni rilasciate;